



COMUNE DI VESPOLATE

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 22 DEL 09/09/2021

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA VIA PIAVE.

VISTO l'art. 7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento d' esecuzione;

CONSIDERATO che per i giorni compresi tra il 13/09/2021 e il 14/09/2021, saranno eseguiti dei lavori di manomissione del suolo pubblico per lo spostamento del contatore in nicchia in Vespolate, in Via Piave;

VISTO il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico relativo ai lavori in argomento che verranno effettuati dalla ditta Merenda & Podavitte Snc - DHD S.r.l. -, con sede in Confienza (PV), Via Casalino n. 8;

TENUTO CONTO che risulta opportuno provvedere ad una regolamentazione del traffico, attraverso la chiusura totale o parziale di una porzione della carreggiata;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento suindicato;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

La chiusura parziale al traffico veicolare ed il divieto di sosta con R.F. sulla Via Piave nel tratto interessato dai lavori garantendo il transito pedonale e veicolare per i residenti dalle ore 08.00 del giorno 13/09/2021 sino all'eventuale termine lavori del giorno 14/09/2021;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Di inviare la presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Vespolate;

DEMANDA

Alla ditta esecutrice dei lavori di disporre la collocazione e la manutenzione della idonea segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

L'adozione di ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta, le cui conseguenze, di qualsiasi natura, resterebbero a carico della stessa, in sede civile e penale e rispettate le seguenti prescrizioni:

1. In caso di necessità del richiedente diverse da quelle di cui alla presente ordinanza, dovrà essere inoltrata specifica richiesta all'Amministrazione Comunale;
2. Dovranno essere in ogni caso garantiti i diritti di terzi;

Al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, il ricorso non sospende la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. E' altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VICE COMM. PIER GIOVANNI
CAVALOTTO